

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 dell'ARDISS

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Le previsioni di entrata per trasferimenti correnti, che rivestono la posta più significativa del documento di programmazione, sono state formulate sulla base delle indicazioni del bilancio di previsione 2016-2018 della Regione, di cui alla Legge Regionale n. 34/2015 "Legge di Stabilità 2016".

Le previsioni di parte capitale derivano da trasferimenti regionali e statali e da privati e sono sostenute da apposite determinazioni.

Le previsioni dei trasferimenti da parte degli Atenei regionali sono formulate sulla base dell'andamento delle iscrizioni.

Le ulteriori poste di entrata e la spesa sono state formulate in applicazione e in accordo con le linee e i criteri contenuti nel Programma triennale delle attività 2016-2018.

In applicazione del disposto della Legge regionale n. 26/2015, si evidenzia che il bilancio viene redatto in termini autorizzatori secondo le previsioni del D. Lgs. 118/2011.

Ci si attiene alla Legge regionale n. 26/2015 anche per le indicazioni di rinvio di un anno per l'applicazione del principio applicato della contabilità economico patrimoniale.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

In attuazione del "Principio contabile concernente la contabilità finanziaria", è stata prevista l'istituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità suddiviso in parte corrente e in parte capitale. Il fondo in parte capitale non ha previsioni in quanto non sussistono allo stato attuale crediti sofferenti per entrate in conto capitale.

Per la definizione del valore da attribuire al fondo di parte corrente negli esercizi 2016 2017 e 2018 si è provveduto, in linea con quanto stabilito nel relativo "Principio Contabile" a:

- 1) Individuare le categorie di entrate stanziare che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione attraverso l'analisi dei singoli capitoli di bilancio e riconducendo gli stessi nell'ambito delle rispettive "tipologie" e "titoli", ed in particolare le tipologie 100 "Vendita di beni e servizi" e 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del Titolo III;
- 2) Analizzare l'andamento di tali crediti negli esercizi 2010/2014 e delle rispettive riscossioni, avvalendosi della possibilità, prevista dal principio contabile, di considerare tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'esercizio successivo in conto residui relative agli accertamenti dell'anno precedente.
- 3) Calcolare la percentuale da accantonare per tipologia di entrata, optando per la modalità della "media semplice".

Atteso che l'Ardiss è stata costituita a decorrere dal 01.01.2014, il valore attribuito al Fondo è stato determinato analizzando in parte anche le categorie di entrata degli ex Erdisu di Trieste e di Udine e procedendo in sommatoria alla riagggregazione dei dati.

Considerato altresì che una parte di crediti provenienti dagli ex Erdisu, non sono rientrati nell'analisi, poiché provenienti dagli esercizi antecedenti al quinquennio di rilevazione indicato nel citato principio contabile, si è ritenuto, in via prudenziale, di attribuire al fondo un valore maggiore rispetto a quello determinabile in applicazione delle risultanze della rilevazione. In corso di esercizio si procederà alla verifica della congruità del Fondo. Al fine di adeguare lo stock dei residui attivi alla nuova configurazione del principio contabile della competenza finanziaria, i citati crediti saranno oggetto di apposita determinazione in sede di riaccertamento.

Altri fondi rischi

I fondi rischi previsti sono coerenti con il disposto dell'art. 48 del D. lgs 118/2011 e sono quindi inseriti in parte corrente:

- 1) fondo di riserva per le spese obbligatorie destinato a finanziare eventuali necessità di cui all'allegato elenco dei capitoli autorizzati.
- 2) fondo di riserva per spese impreviste destinato a finanziare spese non prevedibili né per la loro natura né per il loro ammontare il loro manifestarsi o meno. L'elenco dei capitoli è allegato alla presente nota.
- 2) fondo di riserva di cassa calcolato in misura inferiore ad 1/12 del bilancio di cassa dell'Agenzia.

Quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto

Il bilancio di previsione 2016-2018 non autorizza alcun utilizzo anticipato di risorse vincolate presunte.

Per quanto riguarda la composizione di dette quote presunte, di cui al prospetto del risultato di amministrazione presunto, allegato a) al Bilancio di previsione, si segnala che la parte vincolata dell'avanzo presunto è ascrivibile a:

- 1) vincoli derivanti da trasferimenti, quali maggiori entrate od economie di spesa, correlati ad assegnazioni vincolate per € 511.345,10;
- 2) vincoli derivanti dalla contrazione di mutui per € 3.286.550,40.

Interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso a debito

Il Bilancio di previsione 2016-2018 non prevede il ricorso al mercato finanziario con fondi dell'Agenzia.

Fondo pluriennale vincolato

Si evidenzia che tale fondo viene valorizzato a zero in quanto questo è il primo anno di applicazione della normativa armonizzata.

Elenco garanzie prestate

Il Bilancio di previsione 2016-2018 non prevede poste al riguardo.

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

L'Agenzia non ha enti ed organismi strumentali.

Elenco partecipazioni

Gestioni Immobili Friuli Venezia Giulia S.p.A. in liquidazione (di cui l'Ardiss possiede lo 0.05%). L'Agenzia con nota prot 0001885/P del 19.03.2015, ha richiesto la dismissione delle quote azionarie.

Entrate e spese ricorrenti

Ai sensi del paragrafo 9.11.3 del principio della programmazione di bilancio, le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad

uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.